



FidiToscana

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO 9
(Ultimo aggiornamento 12/05/2011)

(GARANZIA A VALERE SU FONDI TERZI)

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A.

Nome FIDI TOSCANA S.p.A.
Indirizzo Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI)
Recapiti Tel.: 055/23.84.1 - Fax.: 055/21.28.05
Mail: info@fiditoscana.it sito internet: www.fiditoscana.it
Altri dati Codice fiscale e partita IVA 01062640485
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695
Repertorio Economico Amministrativo 253507
Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719
Codice ABI 13932

OFFERTA FUORI SEDE:
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
N° ISCRIZIONE UIC

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA FIDI TOSCANA S.p.A.

Fidi Toscana S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, rilascia ai soggetti finanziatori una garanzia sussidiaria o a prima richiesta, a valere su Fondi messi a disposizione da soggetti terzi. La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.

Garanzia sussidiaria: In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolite, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito. Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte dell'associazione richiedente, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo - nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita.

Garanzia a prima richiesta: In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolite, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'associazione richiedente, può richiedere l'attivazione del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sull'associazione richiedente per le somme pagate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

"CESVOT"

Beneficiano di tale misura le associazioni di volontariato socie od aderenti a Cesvot a fronte di operazioni volte ad assicurare alle stesse associazioni che operano in Toscana, i fidi necessari per la loro attività. Fidi Toscana e Cesvot rispondono delle perdite esclusivamente nei limiti delle disponibilità del fondo.

TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: Sussidiaria o a prima richiesta qualora il soggetto finanziatore abbia sottoscritto la relativa convenzione (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it).

MISURA: Garanzia fino all'80% dell'operazione finanziaria se a prima richiesta. In caso di garanzia sussidiaria la misura della garanzia è prestata fino ad un massimo dell'80% dell'operazione finanziaria in caso di finanziamenti, e fino ad un massimo del 50% a fronte di anticipazioni di crediti o contributi di Enti pubblici.

Importo massimo garantito fino ad € 300.000,00 per soggetto richiedente in caso di garanzia a prima richiesta

In caso di garanzia sussidiaria l'importo massimo dell'operazione finanziaria è di € 1.000.000,00 per i finanziamenti e di € 150.000,00 per le anticipazioni di credito o di contributi di Enti pubblici.

DURATA: Durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni in caso di garanzia a prima richiesta. In caso di garanzia sussidiaria la durata dell'operazione può essere a) non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni (la garanzia è prestata limitatamente ai primi 15 anni di durata dell'operazione) a fronte di finanziamenti; b) di 12 mesi rinnovabili in caso di anticipazioni di crediti o di contributi di Enti pubblici.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari aderenti convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it).

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** Spread non superiore allo 0,80% sull'Euribor, se a tasso variabile, o sull'I.R.S. (se a tasso fisso) a 6 mesi su base 360 giorni.

B) **COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA:** Il costo della garanzia è pari allo 0,60% una tantum dell'operazione finanziaria. I soggetti finanziatori provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.

C) **GARANZIE:** In caso di rilascio di garanzia a prima richiesta di norma non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative. Di norma non possono essere acquisite garanzie personali ed il soggetto Finanziatore rinuncia a non esercitare azioni di responsabilità contro gli amministratori (art. 18 e seguenti c.c.).

"ARCIDIOCESI FIRENZE"

Beneficiano di tale misura le imprese start up i cui soci siano domiciliati nel territorio della diocesi di Firenze e che a) facciano parte di una famiglia in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro o b) che siano giovani che vivono in famiglia e che non sono ancora inseriti nel modo del lavoro.

TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: a prima richiesta.

MISURA: Garanzia al 50% dell'operazione finanziaria. Importo massimo del finanziamento garantibile fino ad € 15.000,00 per impresa o fino ad € 45.000,00 per imprese con quote sociali suddivise tra più soggetti.

DURATA: Durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi oltre ad un periodo massimo di preammortamento di 12 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche aderenti convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it).

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** Spread non superiore al 1,90% sull'Euribor, se a tasso variabile, o sull'I.R.S. (se a tasso fisso)

B) **COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA:** gratuita.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Fidi Toscana S.p.A.

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

°Debitore Principale", indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"PMI" indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

"Istruttoria", indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Retrocesso", è la facoltà riconosciuta al fideiussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia.

"Soggetti finanziatori " indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

"Spread", indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;

"Finanziamenti", indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi concessi dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di investimenti.